

POLIZZA FIDEJUSSORIA

A garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del DLgs.152/06 e s.m.i. - Parte Quarta, Titolo I, Capo V - Procedure Semplificate. redatto sulla base dell'Allegato B alla DGR 790/07.

AGENZIA	L'AQUILA	COD 300	COD RISCHIO 136
NR° POLIZZA	91.000.745		
CONTRAENTE	C.S.A. S.A.S.		
CODICE FISCALE	/	P IVA	01315920668

Premesso che:

1. con atto amministrativo n° drg/198 del 03/12/2010 l'ENTE REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE-AMBIENTE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE e successivo protocollo n. 0215239/17 autorizza la Ditta C.S.A. S.A.S. domiciliata in L'Aquila Via Boschetto - Loc. Pile P.IVA 01315920668 (in seguito denominata Contraente), per l'esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti no pericolosi di natura inerente una **discarica di inerti**, presso l'impianto ubicato in **Località Cava "Ex Teges" Pontignone Paganica (aq) Cap 67100**;
2. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dalla comunicazione di cui al punto 1, il Contraente è tenuto a prestare una garanzia di **Euro 84.000, 00 (OTTANTAQUATTROMILAEURO/00)**, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria/fidejussione bancaria;
4. il Contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;

COPIA PER IL BENEFICIARIO

5. è denominato Ente garantito la **REGIONE ABRUZZO – DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE-AMBIENTE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI – UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE;**

TUTTO CIO' PREMESSO

La Società Cattolica di Assicurazione (in seguito denominata Società), con sede in Verona (VR) Cap 37126 Via LungAdige CanGrande 16, C.F e n° Reg. Imprese 00320160237, autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con decreto del 21/4/60 n° 3750, pubblicato nella G.U. n.167 del 9/7/60, ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni ed inclusa nell'elenco emanato in attuazione al disposto dell'art. 1 lettera c, della legge 10 giugno 1982 n° 348, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore del Contraente – il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di **Euro 84.000, 00 (OTTANTAQUATTROMILA EURO/00)**, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero rifiuti inerente una discarica di inerti di cui al punto 1 delle premesse, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

La presente garanzia ha validità pari a 5 anni dalla data di sottoscrizione, con scadenza **08/09/2021**. La validità della presente garanzia è maggiorata di due anni e cioè fino al **08/09/2023**, nel corso dei quali l'Ente garantito può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di durata della medesima per tutte le fattispecie previste. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli del Codice Civile. Allo scadere del termine di validità del presente contratto, la Ditta assicurata provvederà ad inviare all'Ente garantito nuova garanzia fidejussoria o, qualora la Società lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari a 5 anni, maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per le inadempienze di cui sopra.

Qualora alla scadenza del termine di validità del presente contratto non venga presentata una nuova garanzia fidejussoria o, qualora la Compagnia o Istituto lo consenta il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari

COPIA PER IL BENEFICIARIO

a 5 anni, maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per inadempienze di cui sopra.

Qualora alla scadenza dei primi 5 (cinque) anni non venga presentata nuova garanzia finanziaria (o rinnovo della presente), l'autorizzazione è sospesa, previa diffida, ai sensi dell'Art.208, comma 13 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Decorso il termine di validità del presente contratto, la garanzia si estinguerà automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa.

La presente polizza prende effetto solo a seguito di accettazione formale da parte dell'Ente Garantito; la suddetta accettazione comporta l'adesione a tutte le condizioni di polizza.

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Periodo di liquidazione del premio - Durata Polizza	Imponibile	Imposte	Totale € Euro
Dal 08/09/2016 al 08/09/2023	€ 2.240, 00	€ 280,00	€ 2.520, 00

Il pagamento dell'importo dovuto per la prima rata è stato effettuato alla firma della presente, a mie mani in L'AQUILA il 24-8-2016.

L'esattore



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A - Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e L'Ente Garantito

Art. 1

(Durata della garanzia)

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 3 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza/fideiussione.

Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori ventiquattro mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'iscrizione.

COPIA PER IL BENEFICIARIO

Art. 2

(Delimitazione della garanzia)

La Società/Banca, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come previsto al punto 3 della premessa e non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme e questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito per lo smaltimento/recupero dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'Ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società/Banca, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art. 3

(Calcolo del premio)

Il premio, per il periodo di validità indicato in polizza/fideiussione, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione: nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4

(Escussione della garanzia)

- a). Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito dalla polizza/fideiussione, sarà eseguito a richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società/Banca, entro 30 giorni dalla notifica della Determinazione dirigenziale dell'Ente garantito.
- b). Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.
- c). Qualora la Società/Banca non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.
- d). Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
- e). La Società/Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché a eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 Codice Civile.

Art. 5

(Surrogazione)

La Società/Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6

COPIA PER IL BENEFICIARIO

(Pagamento del premio ed altri oneri)

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei suoi supplementi non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

Art. 7

(Forma delle comunicazioni alla Società/Banca)

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società/Banca, dipendenti dalla presente polizza/fideiussione, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza/fideiussione stessa.

Art. 8

(Foro competente)

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

COPIA PER IL BENEFICIARIO

B – Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente

Art. 9

(Premio)

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione. In caso di minor durata della garanzia, il premio resta integralmente acquisito alla Società. Nel caso che eserciti il diritto di recesso di cui all'art.4, la Società restituirà al Contraente il premio relativo alle annualità di iscrizione nell'Albo successive a quella nel corso della quale il recesso è stato esercitato e per le quali la garanzia non è più efficace, fermo l'ulteriore periodo di 2 anni di cui all'art.3, primo comma.

Art. 10

(Rivalsa)

Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese - anche nel caso di transazioni concordate tra la Società ed il Beneficiario - con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste, comprese quelle previste dall'art.1952 c.c.

Art. 11

(Rivalsa delle spese di recupero)

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 12

(Deposito Cautelativo)

Nei casi previsti dall'art. 1953 c.c. la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta al Beneficiario dalla Società.

Art. 13

(Imposte e Tasse)

Le imposte, le tasse i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14

(Forma delle comunicazioni alla Società)

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valida, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 15

(Foro competente e priorità condizioni)

In caso di controversia fra la Società ed il Contraente, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Le condizioni

COPIA PER IL BENEFICIARIO

di cui ai punti da 9) a 15), che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente, non modificano in alcun modo né in alcuna parte le condizioni di cui ai punti da 1) a 8) che regolano il rapporto tra la Società e l'Ente Garantito.

Il presente contratto è stato redatto in quattro esemplari ad un solo effetto in L'AQUILA il 24.8.16

SOCIETÀ CATTOLICA ASSICURAZIONE



IL CONTRAENTE

CSA s.a.s
L'Amministratore
[Signature]

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

Art. 9 - (Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c.)

Art. 12 - (Deposito cautelativo)

Art. 15 - (Deroga alla competenza territoriale)

IL CONTRAENTE

CSA s.a.s
L'Amministratore
[Signature]
Per Accettazione. L'Aquila, li _____

L'ENTE GARANTITO _____

COPIA PER IL BENEFICIARIO

